



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI E ALTRI MANUFATTI TESSILI
POST-CONSUMO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI.**

CONCESSIONE N. 1/2019

Asti, 19/12/2019

Ed. 01/2019

<i>Redazione:</i> ASP S.p.A. BU Igiene Urbana	<i>Controllo:</i> ASP S.p.A. Pianificazione Approvvigionamenti	<i>Approvazione:</i> ASP S.p.A. Dirigente BU Igiene Urbana
--	---	---



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
ART. 1 – STAZIONE CONCEDENTE E OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2 – PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO. OPZIONI. PROROGA TECNICA.....	4
ART. 3 – VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO.....	4
ART. 4 – TERMINE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 –CARATTERE E NATURA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO.....	5
ART. 6 – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE.....	5
ART. 7 – SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEL MATERIALE.....	6
ART. 8 – PROPRIETA’ DEL MATERIALE RACCOLTO NEI CONTENITORI.....	8
ART. 9 – FORMULARI DI TRASPORTO DEL MATERIALE RACCOLTO.....	8
ART. 10 – QUANTITATIVO DEI MATERIALI RACCOLTI E PESATI.....	8
ART. 11 – IMPORTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 13 – RESPONSABILITA’ ED ONERI DEL CONCESSIONARIO. POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. e R.C.A.....	9
ART. 14 – RESPONSABILE TECNICO PER IL CONCESSIONARIO.....	10
ART. 15 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, DELLE NORME E DELLE CIRCOSTANZE.....	11
ART. 16 – PRIVATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E ALTRI MATERIALI POST-CONSUMO.....	11
ART. 17 –CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI.....	11
ART. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE.....	12
ART. 19 – CONTROLLO/VERIFICA DA PARTE DELLA STAZIONE CONCEDENTE.....	13
ART. 20 – PENALITA’ A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	13
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA.....	15
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ULTERIORI.....	15
ART. 24 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	15
ART. 25 – DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI.....	16
ART. 26 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.....	16
ART. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER IL CONCESSIONARIO.....	16
ART. 28 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.....	16
ART. 29 – NORMATIVA DI RINVIO.....	16
ART. 30 – ALLEGATI AL CAPITOLATO.....	17



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

ART. 1 – STAZIONE CONCEDENTE E OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1 - Asti Servizi Pubblici s.p.a., di seguito indicata anche “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Concedente”, con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056, è affidataria dei servizi di raccolta rifiuti per la Città di Asti, compresa la raccolta differenziata di prodotti tessili, in forza di contratto di servizio intercorrente con il Comune di Asti.

2 - Oggetto della concessione e del presente Capitolato è il servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati ed altri manufatti tessili post-consumo (di seguito indicati, anche, come “materiale raccolto” o “materiali raccolti” o “rifiuto” o “rifiuti”), mediante l'impiego dei specifici contenitori stradali di cui all'art. 6 del Capitolato, distribuiti sul territorio comunale di Asti.

3 - Al Concessionario è riconosciuto unicamente il diritto di gestire e sfruttare economicamente il materiale raccolto sul territorio comunale di Asti, con la precisazione che il rischio che i Cittadini / Utenti non conferiscano, per qualsivoglia ragione, gli indumenti usati e/o gli altri materiali tessili post-consumo, presso i contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato, è per intero in capo al Concessionario.

4 – Nessun costo o spesa può essere posta a carico di A.S.P. s.p.a. Pertanto, nessun prezzo, compenso, corrispettivo, contribuzione, sovvenzione, rimborso di spese, pagamento, entità economica e/o premio monetario viene riconosciuto al Concessionario, fermo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato quanto alla proprietà del materiale raccolto nei contenitori.

5 - Ai fini del presente atto e per il periodo di durata del contratto, valgono le seguenti definizioni generali:

- a. Per “*Concessionario*” o “*Aggiudicatario*”, s'intende l'aggiudicatario della procedura indetta da A.S.P. s.p.a., rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Procedura;
- b. Per “*Stazione Concedente*”, s'intende A.S.P. s.p.a.;
- c. Per “*Terzi*”, s'intende A.S.P. s.p.a., i relativi dipendenti e/o collaboratori e gli Utenti/Cittadini e loro Familiari e Conviventi, ivi compreso il Comune di Asti;
- d. Per “*prestazione oggetto di contratto*”, si intendono le prestazioni meglio descritte all'art. 6 del Capitolato e comunque esplicitate o dedotte dal Capitolato e dal Contratto;
- e. Per “*pec*”, si intende la posta elettronica certificata;
- f. Per “*Capitolato*”, s'intende il presente documento, e relativi documenti allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
- g. Per “*Contratto*”, s'intende il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. s.p.a. e il Concessionario, in seguito all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura rubricata con il Nr. di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Procedura, nonché ad altri adempimenti di legge;
- h. Per “*giorni feriali*” o “*lavorativi*”, s'intendono i giorni non festivi della settimana, compresi tra lunedì e sabato inclusi;
- i. Per “*giorni*”, si intendono i giorni calendariali;
- j. Per “*Parti*” o “*Parti contrattuali*”, s'intendono A.S.P. s.p.a. e il Concessionario;
- k. Per “*D.P.I.*” si intendono i dispositivi di protezione individuale;
- l. Per “*Operatore/i*” si intende il personale impiegato o utilizzato dal Concessionario nell'espletamento delle attività e prestazioni allo stesso demandate;
- m. Per “*Contenitori*”, si intendono i contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato;
- n. Per “*D.E.C.*” si intende il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. s.p.a.
- o. Per “*R.P.*” si intende il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. s.p.a.;
- p. Per “*Kg.*” si intendono Kilogrammi;
- q. Per “*C.C. o c.c.*”, s'intende il Codice Civile vigente in Italia.

6 - E' fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato e/o nei documenti ad esso allegati.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

ART. 2 – PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO. OPZIONI. PROROGA TECNICA.

1 - Il contratto ha una durata di dodici (12) mesi contrattuali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio del servizio. In ogni caso, il contratto termina allo spirare del dodicesimo mese contrattuale.

Alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto ed il presente contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di A.S.P. s.p.a.

2 – Le prestazioni oggetto di Capitolato e di Contratto devono essere attivate e avviate dal Concessionario entro e non oltre trenta (30) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di effettivo avvio delle prestazioni, pena l'applicazione di penali ai sensi del Capitolato.

3 – Alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo, A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di prorogare il contratto, a semplice richiesta scritta e alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi, e, così, alla scadenza del periodo di prima proroga, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi.

4 - Il mancato ricevimento, da parte del Concessionario, delle suddette richieste di proroga determina la cessazione del rapporto contrattuale e la cessazione di tutte le prestazioni oggetto di contratto. E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

5 - La richiesta di proroga del contratto deve pervenire per iscritto al Concessionario almeno trenta giorni prima la scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o almeno trenta giorni prima la scadenza del periodo di prima proroga. In mancanza della richiesta di proroga, il contratto e le prestazioni cessano, senza che il Concessionario possa avanzare e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. s.p.a. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di indennizzo, risarcimento danni o di refusione di spese e costi.

La proroga del contratto per la durata di ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi, e, così, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi, sono elementi opzionali attivabili per iscritto da parte della sola A.S.P. s.p.a.

6 - A.S.P. s.p.a. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di disporre la proroga tecnica del contratto per ulteriori sei (6) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e a semplice richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., qualora alla scadenza del dodicesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o alla scadenza del periodo di prima o seconda proroga contrattuale, non sia stato possibile concludere la procedura per la nuova aggiudicazione del contratto e/o adottare altra soluzione atta a garantirne la continuità delle prestazioni oggetto di contratto (di seguito anche solo "proroga tecnica").

ART. 3 – VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO.

1 - Entro trenta giorni dall'inizio del contratto, al momento della consegna delle prestazioni al Concessionario, deve essere redatto un verbale in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che ha ad oggetto: a) l'attestazione dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto e la presa in consegna delle stesse; b) la verifica del tipo e delle caratteristiche dei contenitori da posizionarsi sul territorio comunale, nonché la verifica dello stato di efficienza degli stessi.

2 - Il posizionamento dei contenitori deve, pertanto, essere avviato e terminato dal Concessionario entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data di effettivo avvio delle prestazioni. Entro lo stesso termine deve essere attivato il servizio di raccolta degli indumenti usati e degli altri materiali tessili post-consumo sul territorio comunale di Asti, secondo quanto previsto dal Capitolato.

3 – Il verbale previsto dal primo capoverso del presente articolo deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile Tecnico incaricato dal Concessionario e dal D.E.C.

4 – Uguale verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto, anche anticipata (es. risoluzione, etc.), per la riconsegna



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

da parte del Concessionario, ad A.S.P. s.p.a., delle prestazioni e di quant'altro oggetto di consegna ai sensi del presente articolo.

5 – Ugual verbale deve essere redatto, durante il periodo di durata del contratto, in caso di variazione del numero complessivo dei contenitori o, su iniziativa di una delle Parti, per verificare lo stato di manutenzione, pulizia e efficienza dei contenitori.

ART. 4 – TERMINE DEL CONTRATTO.

1 – Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle more dell'espletamento e della conclusione di una nuova procedura e, comunque, fino all'entrata in servizio di un nuovo Concessionario, il Concessionario uscente, previa richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto alle medesime condizioni contrattuali in essere alla data di scadenza.

2 – Fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente, al termine del contratto il Concessionario uscente deve provvedere, entro e non oltre quarantotto ore dal ricevimento della richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., alla rimozione di tutti i contenitori ubicati nel territorio comunale di Asti, ed alla pulizia delle aree di allocazione dei contenitori. In difetto, vi provvede direttamente A.S.P. s.p.a. a mezzo di proprio personale o tramite terzi soggetti autorizzati dalla stessa A.S.P. s.p.a., con spese per intero a carico del Concessionario uscente.

3 – Al termine del contratto, ove vi siano i presupposti di legge, A.S.P. s.p.a. emette l'attestazione di regolare esecuzione del contratto, a seguito della quale provvede allo svincolo della garanzia definitiva prevista dal Capitolato.

ART. 5 – CARATTERE E NATURA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO.

1 - Tutte le prestazioni oggetto del Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e per nessuna ragione possono essere sospese, interrotte e/o abbandonate dal Concessionario, fatti salvi casi di forza maggiore, che devono, comunque, essere documentati e resi noti per iscritto, senza ritardo, ad A.S.P. s.p.a.

2 - Non sono considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, sono oggetto di penale, ai sensi del Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Concessionario, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.).

3 – In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono delle prestazioni oggetto di Capitolato, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al Capitolato e di cui al Contratto, A.S.P. s.p.a. può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, con diritto di rivalsa delle spese e dei costi sostenuti sul Concessionario, e ciò indipendentemente dalle penali a quest'ultimo applicate ai sensi del Capitolato e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. s.p.a. di rivalersi sul Concessionario per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

4 – Per le esecuzioni d'ufficio delle prestazioni, A.S.P. s.p.a. può avvalersi di qualsiasi impresa terza autorizzata che non sia il Concessionario, o, in alternativa, provvedere in proprio a mezzo di personale.

ART. 6 – CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE.

1 - Il Concessionario, per tutta la durata della concessione esplicitata all'art. 2 del Capitolato, è tenuto a mettere a disposizione e a posizionare, a propria cura e spese, n. 100 (cento) contenitori della capacità indicativa di 2 mc., da posizionarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, indicati dalla Stazione Concedente in numero massimo di 50 punti. Detti contenitori devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- in lamiera metallica di spessore minimo 12/10, prodotti con materiale antiruggine e verniciatura a polvere o liquido, utilizzando materiali antitossici di colore bianco, per la raccolta di indumenti e scarpe



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

usate, con spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CE, muniti di dispositivo antintrusione, al fine da evitare che i bambini, e comunque persone fisiche, possano introdursi all'interno dei medesimi contenitori;

- essere dotati di maniglione per il conferimento e di dispositivi per evitare la sottrazione dei materiali conferiti dall'interno degli stessi;
- avere le seguenti dimensioni indicative: larghezza cm. 115, lunghezza cm. 115 ed altezza cm. 210 e capacità effettiva di circa mc. 2;
- come da direttiva ministeriale, i contenitori devono essere dotati di bande rifrangenti con strisce bianche e rosse e riportare i numeri da contattare per esigenze di servizio;
- la superficie esterna deve essere trattata per non consentire la polimerizzazione degli adesivi;
- la cartellonistica deve evidenziare in modo inequivocabile la finalità del servizio;
- i contenitori non devono necessariamente essere nuovi, ma devono essere tutti in condizioni di efficienza e di decoro per tutta la durata dell'affidamento esplicitata all'art. 2 del Capitolato.

2 - I contenitori rimangono di proprietà e/o in uso del Concessionario, e devono essere realizzati specificatamente per la raccolta differenziata di abiti usati, altri manufatti tessili post-consumo e scarpe usate (EER 20.01.10), e devono essere idonei ed appositamente collaudati per il loro utilizzo conformemente al Codice della Strada.

3 - Il posizionamento dei contenitori viene effettuato in base all'elenco allegato al presente Capitolato sotto la lett. A), e comunque in accordo con il personale tecnico di A.S.P. s.p.a. indicato dal D.E.C., e deve tenere conto degli aspetti legati alla viabilità, all'accessibilità ed alla sicurezza di operatori, cittadini ed utenti.

4 - L'elenco di cui al capoverso precedente ha ad oggetto le vie, i corsi o le piazze, ubicate nel territorio comunale di Asti. L'elenco può subire variazioni durante il periodo di affidamento esplicitato all'art. 2 del Capitolato, pertanto i contenitori possono essere eventualmente posizionati, su indicazione di A.S.P. s.p.a. e del D.E.C., in vie, corsi o piazze, sempre ubicati nel territorio comunale di Asti, diversi da quelli indicati nell'elenco suddetto, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

5 - I contenitori possono essere, in seguito, spostati dalle iniziali posizioni, con preventiva approvazione del D.E.C. o del personale tecnico di A.S.P. s.p.a. dallo stesso indicato, qualora tale necessità emerga da comprovate ragioni o da opportunità, convenienza e/o sicurezza operativa e gestionale del servizio e dell'utenza. Il Concessionario non può, quindi, rifiutarsi di effettuare uno spostamento richiesto da A.S.P. s.p.a., se non per motivate ragioni.

6 - A.S.P. s.p.a. può chiedere al Concessionario il posizionamento, sul territorio comunale di Asti, di ulteriori contenitori nei limiti del 20% (venti per cento) rispetto al numero complessivo iniziale di contenitori posizionati, qualora si manifestino necessità legate all'incremento dei quantitativi di materiali intercettati o per una migliore copertura territoriale.

7 - Tutti i costi e le spese di collocazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione e di spostamento dei contenitori, nonché tutti i costi e le spese derivanti dall'eventuale aumento del numero complessivo degli stessi contenitori, sono per intero a carico del Concessionario.

ART. 7 – SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEL MATERIALE.

1 - Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione esplicitata al successivo art. 2, all'effettuazione delle operazioni di svuotamento, pulizia, igienizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei contenitori e del suolo nel raggio di 2,00 mt. circa dagli stessi contenitori.

Il Concessionario è obbligato a:

- svuotare ciascun contenitore:
 - almeno una volta a settimana, sulla base di un programma che il Concessionario deve fornire per iscritto ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. prima dell'inizio del servizio;
 - su richiesta di A.S.P. s.p.a., entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta, qualora saturo o se a terra vi sia la presenza di materiali debordanti
- ripristinare la funzionalità dei contenitori, eventualmente danneggiati, su segnalazione di A.S.P. s.p.a., entro le 48 ore dal ricevimento della segnalazione scritta;



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

- effettuare il ripristino degli abbandoni a terra, nei pressi di un contenitore, su richiesta di A.S.P. s.p.a. a seguito di atti vandalici o simili, entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta;
- rilasciare idonea documentazione, preferibilmente in formato elettronico (accesso a portale web per la rilevazione dei percorsi eseguiti e delle soste effettuate per le operazioni di carico), dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

2 - Dopo le operazioni di svuotatura, l'area circostante ciascun contenitore deve essere lasciata in condizioni di assoluta pulizia.

3 - Il Concessionario è tenuto al periodico lavaggio esterno, interno ed alla disinfezione di tutti i contenitori posizionati nel territorio comunale di Asti in forza del contratto, mediante l'uso di prodotti igienicamente idonei, al fine di mantenere gli stessi in condizioni decorose.

4 - Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, il Concessionario deve utilizzare autocarri idonei per dimensione e tipologia, e non deve recare intralcio al traffico veicolare e/o pedonale durante le operazioni di svuotatura, manutenzione e pulizia dei contenitori.

Gli autocarri devono essere oggetto di un elenco che il Concessionario deve trasmettere per iscritto ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto. Tale elenco deve recare la data di immatricolazione del veicolo, il marchio di fabbrica, la tipologia del veicolo, la targa del medesimo, lo standard di omologazione ai sensi delle vigenti Direttive U.E. antinquinamento e il titolo in ragione del quale il Concessionario si serve del veicolo (es. proprietà, uso, etc.). Eventuali variazioni all'elenco, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di affidamento, devono essere comunicate per iscritto ad A.S.P. s.p.a., entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta variazione.

Gli autocarri: a) non possono essere di immatricolazione antecedente al 31/12/2014 e devono rispondere almeno alla normativa "EURO 6"; b) devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le Categorie e Classi meglio specificate nella Documentazione di Procedura; c) devono recare sulle fiancate, in modo evidente, la denominazione o ragione sociale del Concessionario o altri elementi che consentono di individuare lo stesso.

Tutte le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di gestione (es. coperture assicurative, etc.) e funzionamento (es. carburante, olio, etc.), relative agli autocarri, ivi compresi eventuali oneri fiscali (es. imposta di bollo, etc.), sono per intero a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa su A.S.P. s.p.a.

5 - Al termine delle operazioni di raccolta del materiale, prima di lasciare il territorio comunale di Asti, gli autocarri devono essere necessariamente pesati presso l'Ecocentro di Asti – con sede in Asti (AT), Via Ceca snc (nel presente documento anche solo "Ecocentro") – o presso altro impianto di pesatura individuato da A.S.P. S.p.A., negli orari qui di seguito indicati:

- da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30; dalle ore 14,30 alle ore 17,00;
- il Sabato: dalle ore 8,30 alle ore 12,30; pomeriggio chiuso.

Tali orari, per varie esigenze, possono subire variazioni durante il periodo di durata del contratto, e in tal caso le variazioni d'orario vengono portate a conoscenza del Concessionario.

6 - A seguito della pesatura, i materiali raccolti saranno conferiti all'impianto di trattamento / valorizzazione individuato dal Concessionario all'atto della stipulazione del contratto (di seguito indicato, per brevità, "impianto di trattamento"). Tutti gli oneri di trasporto, conferimento, trattamento e valorizzazione dei materiali, ivi comprese le spese per l'approvvigionamento di carburante, sono, per intero, a carico del Concessionario, senza alcuna azione di rivalsa verso A.S.P. s.p.a.

7 - Sono, altresì, per intero a carico del Concessionario gli oneri di smaltimento di materiali impropri e/o di scarto rinvenuti all'interno dei contenitori, nonché rinvenuti all'interno degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, senza alcuna azione di rivalsa verso A.S.P. s.p.a.

8 - E' tassativamente vietata:

- qualsiasi attività di cernita dei materiali raccolti al di fuori dell'impianto di trattamento;
- la miscelazione dei materiali raccolti in forza de contratto con altri rifiuti e/o materiali, anche della stessa tipologia, ma provenienti da Comuni diversi dal Comune di Asti;
- il conferimento di qualsivoglia rifiuto, ovvero di indumenti usati e altri manufatti post-consumo, al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

- l'applicazione di tariffe, prezzi, oneri e/o pesi di qualsivoglia tipo e natura a carico dei Cittadini / Utenti, per il conferimento degli indumenti usati e di altri prodotti tessili post-consumo nei contenitori, e per ogni altra prestazione oggetto di contratto.

ART. 8 – PROPRIETA' DEL MATERIALE RACCOLTO NEI CONTENITORI.

Il materiale raccolto nei contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato resta di esclusiva competenza e proprietà del Concessionario, con decorrenza dal momento in cui tale materiale è conferito dai Cittadini / Utenti nei contenitori.

ART. 9 – FORMULARI DI TRASPORTO DEL MATERIALE RACCOLTO.

1 - Il Concessionario è tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti, per ogni operazione di svuotamento dei contenitori su ciascun autocarro utilizzato, oggetto dell'elenco di cui all'art. 7 del Capitolato.

2 - Il formulario deve essere firmato da un tecnico A.S.P. S.p.A. al momento della pesata presso l'Ecocentro o presso altro impianto di pesata individuato da A.S.P. S.p.A., e il peso riscontrato costituisce il "peso presunto" da indicare nel formulario. Copia cartacea del formulario deve essere consegnata al tecnico A.S.P. s.p.a. all'atto della firma.

3 - Al momento dell'accesso all'impianto di trattamento finale, l'autocarro in dotazione al Concessionario deve essere nuovamente pesato per l'accertamento definitivo del peso. In tale occasione, scostamenti significativi rispetto al "peso presunto" devono essere resi noti per iscritto ad A.S.P. s.p.a. e al D.E.C. e adeguatamente motivati e documentati dal Concessionario.

4 - I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, così come le ricevute di pesata, firmati dal destinatario finale, devono essere trasmessi ad A.S.P. S.p.A. in persona del D.E.C. entro le quarantotto ore decorrenti dal termine del viaggio. E' accettata una trasmissione provvisoria via telefax o via posta elettronica dei suindicati documenti e ricevute. Gli originali o copia autentica di tali documenti e ricevute devono, in seguito, essere trasmessi in forma cartacea ad A.S.P. S.p.A. in persona del D.E.C., comunque nei termini di legge.

5 - La mancata o errata compilazione o l'omessa trasmissione dei formulari di trasporto è oggetto di penali ai sensi del Capitolato e delle norme vigenti e, se ripetuta, può essere causa di risoluzione contrattuale.

ART. 10 – QUANTITATIVO DEI MATERIALI RACCOLTI E PESATI.

1 - Entro il decimo giorno di ogni mese, con riferimento ai materiali raccolti sul territorio comunale di Asti e pesati nella mensilità precedente, deve essere trasmesso ad A.S.P. s.p.a. e al D.E.C. un elenco riepilogativo dei quantitativi/pesi raccolti (espressi in Kg.). L'elenco mensile deve, inoltre, contenere la segnalazione di eventuali problemi riscontrati e proposte di soluzione. I dati acclusi nell'elenco potranno essere utilizzati e divulgati ad Autorità pubbliche (es. Comune di Asti, etc.).

2 - In occasione della trasmissione dell'elenco mensile, il Concessionario fornisce per iscritto, altresì, tutte le informazioni, dati ed osservazioni utili al miglioramento e/o al potenziamento delle prestazioni oggetto di contratto, che possano sottintendere e chiedere anche eventuali interventi di competenza diretta di A.S.P. S.p.A. o di terzi ai fini della costante ottimizzazione della raccolta differenziata.

ART. 11 – IMPORTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1 - Il Concessionario è obbligato a versare in favore di A.S.P. s.p.a., in valuta corrente nello Stato Italiano e in quattro rate trimestrali, di importo definito (di seguito anche solo "importo") in ragione e sulla base dell'Offerta Economica al rialzo formulata in sede di procedura e dei quantitativi raccolti, così come



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

risultanti dalle pesate effettuate presso l'impianto di A.S.P. s.p.a. sito in Asti in Via Ceca/Via del Lavoro, per le quali A.S.P. s.p.a. emetterà fattura entro il 10° giorno successivo alla scadenza del trimestre.

2 – Tutte le rate dell'importo fatturato devono essere versate su conto corrente intestato ad A.S.P. S.p.A., le cui coordinate bancarie sono comunicate per iscritto da quest'ultima.

3 – Tenuto conto dell'art. 2 del Capitolato, relativamente all'anno 2020, nel caso in cui le prestazioni oggetto di contratto siano avviate dopo il giorno 01/01/2020, la misura dell'importo, a carico del Concessionario, è proporzionale alle quantità raccolte.

4 – L'importo è oggetto di aggiornamento periodico, utilizzando l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (NT) 3.3. La variazione è determinata prendendo come anno di riferimento il secondo anno di contratto da confrontarsi con il primo, e poi il terzo anno di contratto da confrontarsi con il secondo e così via. L'aggiornamento dell'importo, così calcolato, trova applicazione con riferimento al primo semestre successivo alla richiesta di aggiornamento da parte di A.S.P. s.p.a.

ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1 - Il Concessionario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il contratto è identificato con il N. di CIG indicato nel Disciplinare di Procedura.

2 - In ragione di quanto previsto al precedente capoverso, tutti gli strumenti di pagamento dell'importo di concessione annuo di cui all'art. 11 del Capitolato devono riportare il N. di CIG attribuito dall'A.N.A.C.

3 - Il mancato utilizzo da parte del Concessionario del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – RESPONSABILITA' ED ONERI DEL CONCESSIONARIO. POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. e R.C.A.

1 - Sono a carico del Concessionario tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, ivi compresi i contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato, gli autocarri, i dispositivi individuali di sicurezza e le divise di cui agli artt. 7 e 18 del Capitolato.

2 - Il Concessionario provvede in proprio, con oneri, costi e spese a proprio carico, ad assicurare tutti i contenitori, contro i danni derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o da incendio, esplosione, scoppio, restando pertanto unico responsabile della conservazione dei contenitori.

3 - Il Concessionario è tenuto a ripristinare la funzionalità dei contenitori eventualmente danneggiati per effetto degli eventi indicati al capoverso precedente e/o per effetto dell'azione e condotta di terzi, autonomamente o dietro segnalazione di A.S.P. s.p.a., restando, il Concessionario, l'unico responsabile della conservazione dei contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato.

4. Il Concessionario assume in proprio e per ogni avente causa a qualunque titolo dallo stesso, ogni responsabilità per qualsiasi pretesa o danno a persone, attività, cose e/o animali di terzi, comprese penalità e sanzioni, anche relative ad inquinamento accidentale, direttamente o indirettamente riconducibili ad eventi, riferibili a titolo esemplificativo ed non esaustivo a:

- inefficienze, malfunzionamenti e/o guasti dei contenitori o non conformità degli stessi alle normative di settore;
- ritardi, omissioni, inadeguatezza nelle attività poste a carico del Concessionario, come ad es. derivanti dalla o durante la collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico oppure in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione dei contenitori;
- ritardi, omissioni, violazione delle prescrizioni stabilite da A.S.P. S.p.A.;
- cause esterne non qualificabili come causa di forza maggiore e/o fatti qualificabili come caso fortuito;



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

- all'uso dei contenitori da parte dei Cittadini / Utenti durante le operazioni di conferimento del materiale;
- 5 - Per quanto sopra esposto, il Concessionario è tenuto a stipulare, presso primaria compagnia assicuratrice, apposita ed idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per qualsiasi danno dovesse essere cagionato a beni, persone e/o animali
- a. derivante dalla o durante la collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
 - b. derivante dall'uso dei contenitori da parte dei Cittadini / Utenti durante le operazioni di conferimento del materiale;
 - c. in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione dei contenitori.
- 6 - La polizza assicurativa di cui al precedente capoverso deve essere prodotta entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., ed avere un massimale, per ogni singolo sinistro, non inferiore ad Euro 1.500.000,00, restando inteso e pattuito tra le Parti che A.S.P. s.p.a. è sollevata e tenuta indenne, completamente, da qualsivoglia responsabilità. La polizza assicurativa deve precisare che non sono opponibili franchigie e/o scoperti eventuali ai terzi.
- 7 - In alternativa all'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, il Concessionario può dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi già attivata presso primaria compagnia assicuratrice, avente le medesime caratteristiche e il medesimo massimale assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicato. In tal caso, il Concessionario deve produrre entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a. un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa copre anche le prestazioni eseguite in regime di concessione per conto di A.S.P. s.p.a., precisando che non vi sono limiti ai massimali per danni e che non sono opponibili ai terzi franchigie e/o scoperti eventuali.
- 8 - Gli automezzi impiegati, a qualsiasi titolo, dal Concessionario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, devono essere dotati, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, di una polizza assicurativa R.C. Auto (R.C.A.) come prescritta dalla normativa vigente, i cui estremi, ivi compreso il nominativo della compagnia assicurativa, devono essere comunicati per iscritto a A.S.P. s.p.a. all'atto della sottoscrizione del contratto, e, comunque, su richiesta della stessa A.S.P. s.p.a.
- 8 - Le coperture assicurative previste dal presente articolo decorrono dalla data di consegna delle prestazioni e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- 9 - Eventuali risarcimenti di danni riferibili alla concessione in oggetto che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle polizze assicurative previste dal presente articolo, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del Concessionario.
- 10 - Il Concessionario si obbliga, comunque, a manlevare e a tenere indenne A.S.P. s.p.a. da ogni responsabilità e da ogni pretesa, azione e/o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento del Concessionario agli obblighi previsti nel Capitolato e nel Contratto e, comunque, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi ascrivibile al Concessionario.
- 11 - Ai fini di cui sopra, per "Terzi" devono intendersi: qualunque persona fisica o giuridica di diritto privato e pubblico, compresi dipendenti/Amministratori/Componenti del Collegio Sindacale e Membri dell'O.D.V./ Collaboratori/ Incaricati di A.S.P. s.p.a., Enti privati e pubblici.

ART. 14 – RESPONSABILE TECNICO PER IL CONCESSIONARIO.

- 1 - Il Concessionario deve nominare un Responsabile Tecnico, con comprovata esperienza nel settore, quale riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. s.p.a. e responsabile della gestione del contratto.
- 2 - Il Responsabile Tecnico deve essere sempre reperibile telefonicamente, e deve assicurare la propria presenza, almeno una volta al mese, su richiesta di A.S.P. s.p.a., presso gli uffici di A.S.P. s.p.a. per conferire con il R.P., con il D.E.C. e/o i loro collaboratori.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

3 – All’atto della sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., il Concessionario comunica a A.S.P. s.p.a. il nominativo del Responsabile Tecnico, nonché i relativi recapiti di telefono, di telefax e di posta elettronica (qui di seguito indicati, per brevità, “recapiti”).

4 – Il Concessionario deve comunicare per iscritto, senza ritardo, a A.S.P. s.p.a. eventuali variazioni al suddetto nominativo e ai recapiti che si rendessero necessarie durante il periodo di durata del contratto. In caso di impedimento personale o assenza, il Concessionario o il Responsabile Tecnico devono comunicare, per iscritto ed entro due giorni dall’impedimento o dall’assenza, al D.E.C., il nominativo di un Sostituto e i relativi recapiti.

ART. 15 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, DELLE NORME E DELLE CIRCOSTANZE.

1 - L’affidamento in regime di concessione delle prestazioni di cui al Capitolato e di cui al Contratto, implica, da parte del Concessionario, la conoscenza di tutte le norme, generali e particolari, di tutte le condizioni che li regolano, nonché di tutte le circostanze, anche di luogo, ivi compresi i rischi, che possono influire sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere in regime di concessione le prestazioni sulla base dell’Offerta Economica a rialzo formulata in sede di procedura, con rinuncia a sollevare ogni rivalsa e/o eccezione, anche con riguardo all’eventuale aumento di costi dovuti all’applicazione di imposte, tasse e/o contributi di qualsiasi genere, o con riguardo a qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.

ART. 16 – PRIVATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E ALTRI MATERIALI POST-CONSUMO.

1 - A.S.P. s.p.a. si impegna, nel corso del periodo di durata del contratto esplicitato all’art. 2 del Capitolato, a non stipulare contratti con qualsiasi altro soggetto terzo diverso dal Concessionario, avente ad oggetto la raccolta del materiale oggetto del presente Capitolato.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI.

1 – Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 175, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto, anche parziale o temporanea, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma.

2 – Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui ai capoversi precedenti del presente articolo del Capitolato è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del contratto, quest’ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

3 – E’ ammessa la facoltà di subappaltare parte delle prestazioni, secondo quanto previsto dalla Documentazione di Procedura, purché il Concessionario abbia dichiarato in sede di procedura di voler subappaltare parte delle prestazioni, previa autorizzazione scritta della Stazione Concedente. Pertanto, non possono essere subappaltate prestazioni a terzi, senza la previa autorizzazione della Stazione Concedente.

4 - Il valore delle prestazioni che potranno essere subappaltate, non può in ogni caso superare il 40% (quaranta per cento) del valore della concessione.

5 - Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, il Concessionario deve trasmettere alla Stazione Concedente il contratto con il subappaltatore sospensivamente condizionato al rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Concedente, unitamente a dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6 - È vietato il subappalto del servizio di trattamento / valorizzazione dei materiali raccolti nei contenitori, pertanto il Concessionario deve disporre, per tutta la durata della concessione, ivi compresi i periodi di



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

proroga eventuale, a qualsiasi titolo, di un impianto di trattamento / valorizzazione a norma di legge, e conseguentemente gestirlo.

ART. 18 – SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE.

1 - Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre il proprio documento di valutazione dei rischi, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e deve farsi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza del proprio personale dipendente, e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con lo stesso.

2 - Il Concessionario deve assicurare la piena osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3 - Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, il Concessionario deve impiegare e/o utilizzare personale adeguato per numero e idoneo fisicamente ed adeguatamente formato. Il personale deve mantenere un comportamento corretto e dignitoso, deve essere dotato di una divisa dignitosa, e deve essere dotato di tutti i dispositivi individuali di sicurezza necessari a tutelare la propria incolumità.

4 - Il personale, durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, deve essere dotato di idonea tessera di identificazione, che deve essere esposta onde poter essere agevolmente rilevabile da terzi.

5 - Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, comprese le norme che riguardano l'idoneità alla mansione e la sorveglianza sanitaria.

6 - Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, oltre alle norme racchiuse e richiamate nel Capitolato e nel Contratto, tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti o che saranno emanate, comprese le ordinanze comunali, anche contingibili ed urgenti, adottate dal Comune di Asti o da terze Autorità Amministrative, comunque inerenti le prestazioni in oggetto.

7 - Nei casi di infrazione e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto, il Concessionario è, comunque, sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti o collaboratori dallo stesso incaricati. Il Concessionario risponde, quindi, per i propri dipendenti e/o collaboratori che non osservino modi seri e cortesi o siano trascurati nell'abbigliamento nell'esecuzione delle prestazioni o usino una condotta o un linguaggio riprovevole.

8 - Il Concessionario deve trasmettere ad A.S.P. s.p.a. entro la data di sottoscrizione del contratto e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., l'Elenco del Personale impiegato nell'esecuzione del contratto, suddiviso per qualifica o categoria contrattuale e per turnazione, pena l'applicazione di penali ai sensi del Capitolato. L'Elenco del Personale deve recare il numero complessivo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, il nominativo del personale impiegato, e, per ciascuna unità lavorativa, la data di nascita, la relativa qualifica/categoria contrattuale, il codice fiscale, il monte ore settimanale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il tipo di contratto di lavoro (es. tempo determinato, indeterminato, etc.), il tipo di C.C.N.L. applicato, l'indicazione di lavoratori assunti ex L. n. 68/1999 e la sede di lavoro, nonché, con riferimento a ciascuna unità lavorativa, la fruizione, o meno, di eventuali contribuzioni previste dalla normativa. L'Elenco del Personale deve essere trasmesso con modalità e tecniche tese alla tutela della *privacy*.

9 - Eventuali variazioni, anche temporanee, all'Elenco del Personale di cui al precedente capoverso, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di durata del contratto, devono essere comunicate, entro tre giorni dall'intervenuta variazione, ad A.S.P. s.p.a., pena l'applicazione di penali ai sensi del Capitolato. Le eventuali variazioni devono essere trasmesse al D.E.C. con modalità e tecniche tese alla tutela della *privacy*.

10 - A.S.P. s.p.a. e per essa il suo personale o i suoi incaricati, in ogni modo, rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che eventualmente si instauri ed intercorra tra il Concessionario ed il suo personale dipendente o utilizzato o incaricato.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

ART. 19 – CONTROLLO/VERIFICA DA PARTE DELLA STAZIONE CONCEDENTE.

1 - È fatta salva la facoltà di A.S.P. s.p.a. di procedere, in ogni momento, al controllo del servizio affidato in concessione, nonché alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei materiali raccolti nel territorio comunale di Asti, nonché alla verifica del rispetto delle previsioni accluse nel Capitolato e nel Contratto da parte del Concessionario.

2 - A tal fine, il D.E.C. e/o personale incaricato da A.S.P. s.p.a. ha accesso incondizionato a tutte le installazioni e/o impianti del Concessionario, ivi compresi l'impianto di trattamento, gli autocarri impiegati, i contenitori, e la documentazione, cartacea e/o informatica, relativa alle prestazioni oggetto di contratto.

3 - L'azione di controllo e vigilanza da parte di A.S.P. s.p.a., tramite i suoi Uffici, non implica per quest'ultima alcuna responsabilità per quanto attiene le prestazioni oggetto del Capitolato e del Contratto, che pertanto deve essere eseguito in proprio dal Concessionario e con assunzione di proprio rischio; ogni qualsivoglia responsabilità rimane sempre ed esclusivamente a carico del Concessionario.

ART. 20 – PENALITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1 - Per le prestazioni oggetto di Contratto non effettuate o effettuate in maniera difforme dal Capitolato e dal Contratto, A.S.P. s.p.a. si riserva di applicare, nei confronti del Concessionario, le seguenti penali:

1. mancato o parziale svuotamento di un contenitore alla frequenza minima prevista dall'art. 7 del Capitolato: € 50,00 / contenitore (euro cinquanta / contenitore) per ogni mancato o parziale svuotamento;
2. mancato o parziale svuotamento di un contenitore su richiesta di A.S.P. s.p.a., entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta, qualora saturo o se a terra vi sia la presenza di materiali debordanti: € 50,00 / contenitore (euro cinquanta / contenitore) per ogni mancato o parziale svuotamento;
3. mancato o parziale ripristino della funzionalità dei contenitori, eventualmente danneggiati, su segnalazione di A.S.P. s.p.a., entro le 48 ore dal ricevimento della segnalazione scritta: € 50,00 / contenitore (euro cinquanta / contenitore) per ogni mancato o parziale ripristino della funzionalità;
4. mancata pulizia a terra, nei pressi di un contenitore, alla frequenza minima prevista dall'art. 7 del Capitolato o su richiesta di A.S.P. s.p.a., entro le 24 ore dal ricevimento della richiesta scritta: € 50,00 / contenitore (euro cinquanta / contenitore) per ogni omissione;
5. mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni omissione o errore, fatte salve le sanzioni di legge;
6. mancata trasmissione entro il decimo giorno di ogni mese, ad A.S.P. s.p.a., dell'elenco riepilogativo di cui all'art. 7 e art. 10 del Capitolato: € 30,00 (euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo dopo il decimo giorno di ogni mese;
7. trasporto, recupero o smaltimento finale dei materiali non conforme alle norme vigenti: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione, fatte salve le sanzioni di legge;
8. mancata sostituzione di un contenitore su richiesta di A.S.P. s.p.a., entro le 48 ore dal ricevimento della richiesta scritta: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni omissione;
9. interruzione e/o sospensione delle prestazioni oggetto di contratto a causa di scioperi del personale, direttamente imputabili al Concessionario, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni e/o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: € 50,00 (euro cinquanta) per ogni interruzione e/o sospensione delle prestazioni;
10. per ogni inosservanza del divieto, previsto dal Capitolato, di chiedere ai Cittadini e loro Familiari e Conviventi elargizioni e/o compensi di sorta, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.

2 - Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato o dal Contratto, non espressamente prevista nel presente articolo, potrà essere applicata una penalità variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

3 - A.S.P. s.p.a. contesta le infrazioni e/o omissioni previste dai precedenti capoversi del presente articolo, mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il Concessionario può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Entro dieci giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, A.S.P. s.p.a. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate, e l'eventuale applicazione di penali.

4 - Ai fini della riscossione delle penali applicate, A.S.P. s.p.a. può rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 22 del Capitolato.

5 - In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni e/o omissioni di cui al primo capoverso del presente articolo, le penali sono raddoppiate.

6 - E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. s.p.a. di rivalersi sul Concessionario per l'eventuale maggior danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1 - A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione mediante lettera raccomandata a/r o con pec, senza necessità di ulteriori adempimenti e/o formalità, nei seguenti casi:

1. scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento del Concessionario;
2. frode nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto;
3. sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti e/o delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto;
4. inadempienze gravi accertate rispetto alle leggi di prevenzione degli infortuni, e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
5. sospensione e/o interruzione, non giustificata, delle prestazioni oggetto di contratto per più di tre volte o giorni consecutive/i;
6. abituali negligenze nell'espletamento delle prestazioni, adeguatamente accertate, tali da compromettere l'efficienza delle prestazioni stesse, comportare rischi igienico sanitari e/o danneggiare il decoro e/o l'immagine della Città di Asti e/o di A.S.P. s.p.a.;
7. subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 17 del Capitolato;
8. subappalto del servizio di trattamento / valorizzazione dei materiali raccolti nei contenitori;
9. cessione, anche parziale o temporanea, del contratto;
10. conferimento degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anziché all'impianto di trattamento;
11. conferimento degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, presso un impianto diverso dall'impianto di trattamento indicato nel contratto;
12. miscelazione dei materiali raccolti con altri rifiuti, anche della stessa tipologia, ma provenienti da Comuni diversi dal Comune di Asti;
13. attività di cernita dei rifiuti raccolti al di fuori dell'impianto di trattamento;
14. qualora il Concessionario accumuli penali di valore superiore al 10 % del valore della concessione;
15. qualora il Concessionario non ricostituisca o non reintegri la garanzia definitiva di cui all'art. 22 del Capitolato, in caso di escussione totale o parziale della garanzia;
16. per gravi inadempimenti del Concessionario rispetto agli obblighi di cui al Capitolato e al Contratto;
17. in ogni altra ipotesi contemplata nel presente Capitolato, dal Contratto o da disposizioni legislative.

2 - È considerato "grave inadempimento" del Concessionario rispetto agli obblighi di cui al Capitolato e di cui al Contratto, l'omesso versamento di una rata dell'importo di concessione annuo di cui all'art. 11 del Capitolato d'Oneri, alla scadenza stabilita.

3 - Ai sensi dell'art. 1454 c.c., quando nel corso del periodo di durata del contratto, A.S.P. s.p.a. accerti che la sua esecuzione non procede secondo quanto stabilito nel Capitolato e nel Contratto, può stabilire, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare alle prestazioni richieste e offerte. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

4 – Nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, A.S.P. s.p.a. provvede ad escutere la garanzia definitiva di cui all'art. 22 del Capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggiore danno subito, compreso quello conseguente all'eventuale affidamento delle prestazioni oggetto di contratto ad altro soggetto per il tempo necessario all'espletamento e conclusione di una nuova procedura e/o per l'adozione di altra soluzione tesa a garantire l'esecuzione del servizio.

5 - Il contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto, qualora, a seguito di interruzione e/o sospensione delle attività di svuotamento dei contenitori, il Concessionario non fornisca plausibili giustificazioni scritte inerenti l'interruzione e/o la sospensione, entro quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni scritte da parte di A.S.P. s.p.a., o non provveda, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta di A.S.P. s.p.a., alle operazioni di svuotamento dei contenitori e di pulizia delle aree ad essi limitrofe.

6 - Il contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto, qualora il Concessionario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e/o assensi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti, applicabile alla fattispecie.

7 - Il contratto si intende, parimenti, automaticamente risolto, ad ogni effetto, nel caso di risoluzione, decadenza e/o revoca del contratto di servizio intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e il Comune di Asti di cui all'art. 1 del Capitolato, avente ad oggetto i servizi di raccolta dei rifiuti per la Città di Asti, compresa la raccolta dei rifiuti differenziati da parte di A.S.P. s.p.a., senza che lo stesso Concessionario possa avanzare eccezioni e/o pretese verso A.S.P. s.p.a.

8 - Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo del Capitolato eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. s.p.a. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Concessionario.

ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA.

1 - Il Concessionario è obbligato a costituire, per tutta la durata del contratto, la garanzia definitiva prevista dal Disciplinare di Procedura, alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi indicati.

2 – La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Contratto e dal Capitolato e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali stesse, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno subito da A.S.P. s.p.a.

4 – Qualora la garanzia definitiva dovesse venire meno, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, nel corso del periodo di durata del contratto, il Concessionario deve provvedere al reintegro della stessa garanzia entro il termine assegnato per iscritto da A.S.P. s.p.a., pena l'applicazione di penali.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E ONERI ULTERIORI.

1 - Le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresa l'imposta di registro e l'imposta di bollo ove dovute, nonché ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Concessionario, senza diritto e azione di rivalsa verso A.S.P. s.p.a.

2 – Rimane fermo quanto specificatamente previsto nel Disciplinare di Procedura per le spese di pubblicazione dell'Avviso di Procedura e dell'Avviso di Esito.

ART. 24 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

I dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi dell'A.N.A.C., inerenti l'affidamento delle prestazioni e il contratto, sono pubblicati sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a., nella sezione "Società Trasparente", a cura di quest'ultima.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

ART. 25 – DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI.

Le Parti, per tutta la durata del contratto, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga, devono eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie. Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, e ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec. Il domicilio è eletto all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 26 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.

1 – Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le Parti relative alle prestazioni oggetto del Capitolato e del Contratto, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, e deve essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata all'altra.

2 – I recapiti previsti dal precedente capoverso sono indicati dalle Parti all'atto della stipula del contratto.

ART. 27 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER IL CONCESSIONARIO.

1 – Il Concessionario, durante il periodo di durata del contratto, nonché al termine dello stesso contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad A.S.P. s.p.a., e alle prestazioni oggetto di contratto, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2 – L'obbligo di cui al precedente capoverso del presente articolo del Capitolato, non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio.

3 – Il Concessionario deve rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente adottati, concernenti istruzioni al personale incaricato del trattamento dei dati personali o di ulteriore tipo.

4 – In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. s.p.a. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. s.p.a. o a terzi.

5 – Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all'esecuzione del contratto.

6 – Il Concessionario può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure ad evidenza pubblica indette e avviate da enti terzi.

ART. 28 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI.

1 - In caso di controversie inerenti l'applicazione e/o interpretazione del Contratto e del Capitolato, le Parti si obbligano a procedere di comune accordo ad un tentativo di conciliazione. Ove tale tentativo non abbia effetto positivo, le controversie saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Asti.

2 - Nel corso della durata del contratto, nelle more della definizione dell'eventuale controversia, il Concessionario non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali.

3 - E' fatto espresso divieto di ricorrere all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

ART. 29 – NORMATIVA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal Capitolato e dal Contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile, ed in particolare al Codice Civile, al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, nonché ai relativi atti attuativi ove applicabili.



Asti Servizi Pubblici S.p.A.

ART. 30 – ALLEGATI AL CAPITOLATO.

Costituisce allegato al presente Capitolato, in modo da formarne parte integrante e sostanziale, l'elenco, individuato sotto la lett. A), delle Vie, Corsi o Piazze ove sono collocati i contenitori di cui all'art. 6 del Capitolato.

Il Responsabile del Procedimento

Gianluigi ing. Masino